



Ministero della

Salute

Ufficio di Gabinetto

### **Recepimento “direttiva tabacco”**

La nuova direttiva europea 2014/40/UE introduce importanti novità relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita di prodotti del tabacco.

La finalità è assicurare un elevato livello di protezione della salute attraverso maggiori restrizioni e avvertenze per dissuadere i consumatori (in particolare, i giovani) dall’acquisto e dal consumo di prodotti a base di tabacco e nicotina.

#### **Principali novità introdotte dalla direttiva.**

- Sigarette, tabacco da arrotolare e tabacco per pipa ad acqua recheranno le nuove “avvertenze combinate” relative alla salute. Avvertenze composte da: testo, fotografia a colori e informazioni per dissuadere i consumatori dal consumo di tabacco. Queste avvertenze occuperanno il 65% (e non più il solo 30-40%) del fronte e del retro delle confezioni e dell’eventuale imballaggio. *(disposizione che abbiamo esteso anche agli altri prodotti del tabacco da fumo)*
- Sigarette, tabacco da arrotolare e tabacco per pipa ad acqua recheranno anche il messaggio: “*Il fumo del tabacco contiene oltre 70 sostanze cancerogene*”. *(disposizione che abbiamo esteso anche agli altri prodotti del tabacco da fumo)*
- Non compariranno più sulle confezioni informazioni relative al contenuto di catrame, nicotina o monossido di carbonio, ritenute ingannevoli per il consumatore

che, nel confronto tra più prodotti, tende a preferire quello con minore quantità di tali sostanze, ritenendolo meno nocivo.

- Viene vietato l'uso di additivi che rendono più "attraattivo" il prodotto del tabacco: che promettono benefici per la salute (vitamine) o effetti energizzanti (taurina e caffeina), che abbiano proprietà coloranti delle emissioni o che facilitino l'inalazione o l'assorbimento di nicotina. Sono vietati anche gli additivi con proprietà cancerogene o tossiche.
- Al termine di una prima fase transitoria, saranno vietati sigarette e tabacco da arrotolare contenenti "aromi caratterizzanti", ovvero odori o gusti chiaramente distinguibili, come: frutta, spezie, erbe, etc. (il mentolo sarà vietato dal 2020). Saranno vietati anche tutti i prodotti che contengono in uno dei loro elementi (filtri, cartine, confezioni, etc.) aromi che ne modifichino l'odore, il gusto o l'intensità di fumo.
- Sono aboliti i pacchetti da 10 sigarette e le confezioni di tabacco da arrotolare contenenti meno di 30 grammi di tabacco.
- Sulle confezioni dei prodotti sono vietati tutti gli elementi promozionali e fuorvianti, come: riferimenti a benefici per la salute o per lo stile di vita, ad un gusto o un odore, somiglianza ad un prodotto alimentare o cosmetico, elementi che possano indurre a credere nella minore nocività di un prodotto o nelle sue proprietà energizzanti, curative, biologiche, rivitalizzanti, etc.
- Sono fissati requisiti di sicurezza per le sigarette elettroniche e i contenitori di liquido di ricarica contenenti nicotina, come: struttura a prova di bambino e di manomissione; protezione dagli spargimenti per limitare il rischio di esposizione dei consumatori in caso di manipolazione o ingestione; obbligo di corredare tali prodotti di un foglietto di istruzioni con controindicazioni, avvertenze, informazioni sugli effetti nocivi e sulla capacità di indurre dipendenza e tossicità.  
*(Le sigarette elettroniche senza nicotina non sono disciplinate dalla direttiva)*
- Viene introdotto un sistema europeo di localizzazione e tracciabilità delle confezioni dei prodotti del tabacco, al fine di combatterne il traffico illecito.

**Novità introdotte in fase di recepimento**, relative ad aspetti su cui la direttiva lasciava discrezionalità allo Stato membro.

- Tra quelle proposte dall'Unione Europea, per i prodotti del tabacco da fumo, è stata scelta l'avvertenza più "d'impatto" che, oltre a dare al consumatore un'informazione sui rischi per la salute, lo esorta a smettere di fumare: *"Il fumo uccide – smetti subito"*.

- Ugualmente per le sigarette elettroniche. L'avvertenza scelta è: *“Prodotto contenente nicotina, sostanza che crea un'elevata dipendenza. Uso sconsigliato ai non fumatori”*.
- Si è deciso che tutti i prodotti del tabacco da fumo (e non solo quelli previsti dall'UE) riceveranno il messaggio informativo e le “avvertenze combinate” relative alla salute: testo, fotografia a colori e numero del telefono verde contro il fumo. Di conseguenza: le “fotografie sui danni da fumo” e il messaggio: *“Il fumo del tabacco contiene oltre 70 sostanze cancerogene”* saranno presenti anche su sigari e cigarillos.
- Si è deciso di vietare la vendita *on line* transfrontaliera di prodotti del tabacco e sigarette elettroniche. Tale tipologia di vendita non avrebbe, difatti, consentito di verificare con assoluta certezza l'età dell'acquirente, con il conseguente rischio di consumo dei prodotti del tabacco da parte di minori.
- Sono state introdotte idonee sanzioni per la violazione dei nuovi divieti.

**Nuovi divieti e obblighi** (non previsti dalla direttiva) aventi la finalità di tutelare la salute dei minori.

- Divieto di vendita ai minori di sigarette elettroniche e contenitori di liquido di ricarica con presenza di nicotina.
- Divieto di fumo in autoveicoli in presenza di minori e donne in gravidanza.
- Divieto di fumo nelle pertinenze esterne degli ospedali e degli IRCCS pediatrici, nonché nelle pertinenze esterne dei singoli reparti pediatrici, ginecologici, di ostetricia e neonatologia.
- Inasprimento delle sanzioni per la vendita e la somministrazione di prodotti del tabacco e sigarette elettroniche ai minori. Quando la violazione è commessa più di una volta, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, è prevista la revoca della licenza all'esercizio dell'attività.
- Obbligo di esporre alla vendita i prodotti del tabacco in modo che siano visibili le immagini e le avvertenze relative alla salute.
- Verifica dei distributori automatici, sia al momento dell'installazione che con cadenza annuale, al fine di controllare il corretto funzionamento dei sistemi automatici di rilevamento dell'età dell'acquirente.

*Si evidenzia che la direttiva prevede una **fase transitoria**: non tutte le disposizioni si applicheranno al momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo.*